

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1573

LA PARTECIPAZIONE AL LAVORO. PER
UNA GOVERNANCE D'IMPRESA
PARTECIPATA DAI LAVORATORI

CAPO I
FINALITÀ E ATTUAZIONE
DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai risultati e alla proprietà delle aziende, in attuazione dell'[articolo 46 della Costituzione](#) e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per:

a) «partecipazione gestionale»: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa;

b) «partecipazione economico-finanziaria»: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite

TESTO
LEGGE 15 MAGGIO 2025 , N. 76

**DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE, AL
CAPITALE E AGLI UTILI DELLE IMPRESE**

CAPO I
FINALITÀ E ATTUAZIONE
DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, **economica** e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, **ai profitti e ai risultati nonché** alla proprietà delle aziende **e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione**, in attuazione dell'[articolo 46 della Costituzione](#) e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, **al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale**. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

Art. 2.
(Definizioni)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) «partecipazione **economica** e finanziaria»: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di

forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;

c) «partecipazione organizzativa»: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa;

d) «partecipazione consultiva»: la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere;

**e) «impresa socialmente sostenibile»:
l'impresa che persegue volontariamente il raggiungimento di obiettivi di equità sociale e di protezione ambientale con finalità economiche di creazione di valore per tutti i portatori di interessi;**

f) «contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria ai sensi dell'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#);

g) «piccoli azionisti»: i titolari di quote azionarie non superiori a 40.000 euro pro capite e, comunque, non superiori all'1 per mille dell'intero capitale sociale della società di riferimento. Nel caso di proprietà di azioni della stessa società da parte di coniugi, parenti fino al secondo grado e affini fino al primo grado, le azioni stesse sono cumulate ai fini della determinazione del limite in valore assoluto e quest'ultimo è elevato in ragione del numero delle persone che concorrono al cumulo, fino al massimo di cinque volte, rimanendo invariato il limite percentuale raggiungibile dallo

partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;

c) *identica*;

d) *identica*;

soppressa

e) «contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria ai sensi dell'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#);

soppressa

stesso aggregato familiare come sopra definito.

f) «enti bilaterali»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

CAPO II
PARTECIPAZIONE GESTIONALE
DEI LAVORATORI

Art. 3.

(Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)

1. Nelle imprese **esercitate in forma di società per azioni o società europea**, nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del [codice civile](#), i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, **per una quota non inferiore a un quinto dei componenti del consiglio stesso**.

2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, **nonché di un eguale numero di supplenti**, è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del decimo comma dell'articolo 2409-*duodecies* del [codice civile](#).

3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la

CAPO II
PARTECIPAZIONE GESTIONALE
DEI LAVORATORI

Art. 3.

(Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)

1. Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del [codice civile](#), **gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più** rappresentanti dei lavoratori dipendenti **al** consiglio di sorveglianza.

2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori **al** consiglio di sorveglianza è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del decimo comma dell'articolo 2409-*duodecies* del [codice civile](#).

3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la

presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono a piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 7 della presente legge.

4. Le società che incentivano la partecipazione nel consiglio di sorveglianza, secondo le procedure di cui al comma 2 del presente articolo, accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 19.

5. L'opportunità di cui al presente articolo può applicarsi anche alle cooperative di consumo.

Art. 4.

(Partecipazione al consiglio di amministrazione)

1. Nelle società che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del [codice civile](#), i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del [codice civile](#), ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.

2. Gli amministratori di cui al comma 1, **nonché i relativi supplenti**, sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.

3. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del [codice civile](#) nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

4. Gli amministratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a

presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono **ai** piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo **6** della presente legge.

Soppresso

Soppresso

Art. 4.

(Partecipazione al consiglio di amministrazione)

1. Nelle società che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del [codice civile](#), **gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai** contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del [codice civile](#), ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.

2. Gli amministratori di cui al comma 1 sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.

3. *Identico.*

4. Gli amministratori designati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono assumere

permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio in misura determinata dalla contrattazione collettiva.

5. Le società che adottano la partecipazione di amministratori designati secondo le procedure di cui al comma 2 nel consiglio di amministrazione o nel comitato per il controllo sulla gestione accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 19.

Art. 5.

(Disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica)

1. Le società a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#), devono integrare il consiglio di amministrazione con almeno un amministratore nominato secondo le procedure di cui all'articolo 4 della presente legge.

CAPO III

PARTECIPAZIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA DEI LAVORATORI

Art. 6.

(Distribuzione degli utili)

1. Le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro lordi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#).

incarichi direttivi qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.

Soppresso

Soppresso

CAPO III

PARTECIPAZIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA DEI LAVORATORI

Art. 5.

(Distribuzione degli utili)

1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata nello stesso comma 182 è innalzato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni

di cui ai commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1 del presente articolo, i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#), e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'[articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005](#), nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del citato regolamento (UE) 2019/1238.

3. Non concorrono altresì a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1 del presente articolo, i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel citato articolo 51, comma 2, lettera *a*).

Art. 7.

(Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori)

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Art. 6.

(Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori)

1. I contratti collettivi possono prevedere *Soppresso* l'accesso dei lavoratori al possesso di

azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.

2. L'adesione dei lavoratori al piano di partecipazione finanziaria è volontaria e non può essere fonte di discriminazioni.

3. I piani di partecipazione finanziaria possono individuare tra gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società quelli previsti dagli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del [codice civile](#) e determinano le condizioni di tale partecipazione. I piani possono altresì contemplare l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, comma 184-*bis*, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#).

4. I contratti collettivi possono destinare una quota parte della retribuzione aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, in misura non superiore al 15 per cento della retribuzione globale di fatto, per il finanziamento della partecipazione al piano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente](#)

Soppresso

1. Nelle aziende di cui all'articolo 1, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del [codice civile](#), determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 184-*bis* a 189, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#). Per l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Soppresso

[della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.](#)

5. I lavoratori dipendenti che hanno aderito al piano non possono chiedere il rimborso dei titoli prima che sia decorso un termine stabilito dal piano stesso in misura non inferiore a tre anni. Il rimborso dei titoli può essere richiesto anche prima della scadenza di detto termine in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto gli stessi titoli.

Soppresso

6. All'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), le parole: «lire 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000».

Soppresso

Art. 8.

(Accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria)

1. In deroga all'articolo 2341-bis del [codice civile](#) e agli articoli 122 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58](#), i lavoratori dipendenti e i piccoli azionisti che siano persone fisiche possono stipulare un accordo di affidamento fiduciario avente ad oggetto la delega del diritto di voto nell'assemblea societaria.

Soppresso

2. È fatta salva la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti dell'ordine del giorno.

3. I requisiti dell'accordo di affidamento fiduciario sono:

a) la previsione di un affidatario fiduciario obbligato ad esercitare il diritto di voto secondo le prescrizioni e i

principi direttivi dell'atto istitutivo dell'accordo;

b) la previsione di una durata massima dell'accordo;

c) l'emissione da parte dell'affidatario a favore dei disponenti di documenti relativi alle partecipazioni societarie trasferite con l'accordo di affidamento;

d) il diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle quote azionarie da parte di uno degli aderenti al negozio;

e) l'individuazione, da parte dei disponenti, di un soggetto, denominato guardiano, con funzioni di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

4. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 3, l'affidatario ha l'obbligo di acquisire l'assenso o il diniego al conferimento delle quote azionarie con atto scritto.

5. Nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe di voto tra i lavoratori dipendenti in attività e i lavoratori dipendenti a riposo aderenti al piano, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 141, 142, 143 e 144 del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#).

6. Le partecipazioni societarie possono essere altresì trasferite a *trust* istituiti e legittimati allo scopo di esercitare il diritto di voto.

7. L'atto di *trust*, istituito ai sensi del comma 6, deve disciplinare:

a) la nomina del *trustee*;

b) lo scopo, ossia l'oggetto del *trust*;

c) i principi ai quali deve essere uniformato l'esercizio dei diritti amministrativi da parte del *trustee*;

d) la durata massima del *trust*;

e) le condizioni e le modalità di retrocessione ai disponenti delle partecipazioni societarie;

f) l'individuazione di un soggetto, denominato guardiano, con funzioni di vigilanza sull'esecuzione del programma di *trust*.

8. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il registro dei *voting trust*. Il registro deve essere aggiornato mensilmente previa segnalazioni relative alla costituzione, modifiche o scioglimento dei *trust* da effettuarsi a cura del *trustee*. Il registro deve contenere il nome delle società presso le quali è costituito il *trust*, le caratteristiche elencate al comma 7 e le modalità con cui è possibile trasferire le partecipazioni allo stesso.

9. All'atto della sottoscrizione e della compravendita, da parte di un investitore, di titoli azionari riferibili a società elencate nel registro dei *voting trust*, gli intermediari sono tenuti a rendere all'investitore stesso un'informativa obbligatoria sull'esistenza del *trust* e sulla possibilità e modalità per aderirvi.

Art. 9.

(Obblighi di trasparenza dell'accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'organizzazione e le attività dei soggetti di cui all'articolo 8 al fine di garantire adeguate pubblicità e trasparenza. *Soppresso*

CAPO IV
PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA
DEI LAVORATORI

Art. 10.
(Premi per l'innovazione e l'efficienza)

1. I contratti collettivi possono prevedere commissioni paritetiche a livello aziendale, composte in egual numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate a definire i piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

2. I piani di miglioramento e innovazione devono riportare: l'analisi del contesto iniziale; gli obiettivi condivisi da perseguire; gli investimenti tecnologici; le modifiche organizzative; le misure di sostegno ai lavoratori; le azioni partecipative da attuare, con i relativi indicatori; i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione; il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.

3. I contratti collettivi possono stabilire il riconoscimento di premi aziendali ai dipendenti che hanno contribuito, collettivamente o individualmente, al miglioramento e all'innovazione di prodotti, servizi e processi organizzativi.

4. Alle imprese che, per mezzo delle commissioni di cui al comma 1, definiscono piani di miglioramento e innovazione dotati dei contenuti previsti al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

Art. 11.
(Soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa)

CAPO IV
PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA
DEI LAVORATORI

Art. 7.
(Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro)

1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

Soppresso

Soppresso

Art. 8.
(Soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa)

1. I contratti collettivi possono prevedere *Soppresso*
**referenti per l'attuazione dei piani di
miglioramento e innovazione
organizzativa, a cui si applicano i
benefici di cui all'articolo 19, commi 4 e
5.**

2. I contratti collettivi possono altresì *Soppresso*
**prevedere l'assistenza di esperti esterni,
il cui intervento, se concordato, è a
carico dell'impresa, secondo quanto
stabilito nell'articolo 18.**

3. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di *welfare*, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e i responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità. **In riferimento alle figure di cui al primo periodo si applicano i benefici di cui all'articolo 19, commi 4 e 5.**

4. I contratti collettivi possono prevedere, anche attraverso il sistema della bilateralità, il supporto a forme di partecipazione organizzativa dei lavoratori nelle imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori.

1. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di *welfare*, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro **e della conciliazione e della genitorialità nonché quelle** dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità.

2. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.

CAPO V
PARTECIPAZIONE CONSULTIVA
DEI LAVORATORI

Art. 12.

(Consultazione preventiva e obbligatoria)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del [decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25](#), **nelle imprese che occupano complessivamente più di cinquanta dipendenti**, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore

CAPO V
PARTECIPAZIONE CONSULTIVA
DEI LAVORATORI

Art. 9.

(Consultazione preventiva)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del [decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25](#), nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore **possono** essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.

hanno diritto di essere **informati** e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali **almeno una volta all'anno**.

2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione. **La consultazione si svolge almeno:**

a) sui dati economici e finanziari dell'impresa;

b) sulle scelte strategiche, di investimento e sui relativi piani industriali, nonché sull'introduzione di nuovi prodotti e processi produttivi, esternalizzazioni e appalti;

c) sull'introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali e sull'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati;

d) sull'adozione di piani a sostegno della transizione ecologica e digitale nonché della sostenibilità sociale dell'impresa;

e) sulla situazione, sulla struttura e sull'evoluzione prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e dell'unità produttiva, sui contratti di lavoro, sulle misure di promozione della parità di genere nonché sulle eventuali misure volte a prevenire conseguenze negative sui livelli occupazionali e promuovere la riqualificazione professionale dei lavoratori;

f) sui programmi e piani formativi per i lavoratori.

2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.

3. Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

Art. 13.
*(Consultazione nelle pubbliche
amministrazioni)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le disposizioni dell'articolo 12 della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. Al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «la sola informazione ai» sono sostituite dalle seguenti: «la consultazione dei»;

b) all'articolo 6, comma 1, la parola: «informazione» è sostituita dalla seguente: «consultazione».

Art. 14.
(Procedura di consultazione)

1. Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui all'articolo 12 mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

2. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica. **In questi casi, con**

Soppresso

Art. 10.
(Procedura di consultazione)

1. Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui all'articolo **9** mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

2. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.

riferimento a informazioni non subordinate ai vincoli di riservatezza di cui al comma 4, il datore di lavoro dovrà immediatamente informare le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie per ricomporre la divergenza. A tal fine, la procedura potrà essere prorogata di ulteriori quindici giorni.

3. In caso di mancata composizione della divergenza, il verbale di consultazione deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla chiusura della procedura di consultazione, al Garante di cui all'articolo 21. *Soppresso*

4. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni la cui divulgazione risulti in contrasto con normative di legge o con quanto stabilito dai contratti collettivi. *3. Identico.*

5. Le commissioni paritetiche di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Garante di cui all'articolo 21 una comunicazione sull'avvenuto espletamento delle procedure previste dalla presente legge. Trasmettono altresì annualmente alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 20 la raccolta dei verbali relativi a tutte le consultazioni con esito negativo svolte nell'anno di riferimento. *Soppresso*

6. Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 20 per ottenere un suo pronunciamento.

4. Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 13 per ottenere un suo pronunciamento.

7. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di

5. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di

miglioramento e innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 15.

(Consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12 della presente legge, gli istituti di credito e le banche ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali e le società a partecipazione pubblica devono costituire commissioni paritetiche di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori in materia di:

a) politiche di remunerazione del personale, compresi i dirigenti e gli amministratori;

b) politiche di incentivazione della produttività del personale;

c) politiche commerciali, ove presenti.

2. Le procedure per la costituzione delle commissioni paritetiche di cui al comma 1 sono demandate alla definizione dei contratti collettivi nazionali di settore.

Art. 16.

(Salvaguardia dei contratti collettivi)

1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi. *Identico.*

CAPO VI

**FORMAZIONE E CONSULENZA
ESTERNA**

Art. 17.

(Obblighi di formazione dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti e degli amministratori)

1. I rappresentanti dei lavoratori che operano nelle commissioni di cui agli articoli 10 e 12 nonché coloro che

miglioramento e **di** innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Soppresso

Art. 11.

(Salvaguardia dei contratti collettivi)

CAPO VI

**FORMAZIONE E CONSULENZA
ESTERNA**

Art. 12.

(Formazione dei rappresentanti dei lavoratori)

1. **Ai fini dello** sviluppo **delle** conoscenze e **delle** competenze tecniche, specialistiche e trasversali, **per i** rappresentanti **facenti**

partecipano agli organi societari ai sensi di quanto previsto nel capo II, al pari dei rappresentanti di impresa, hanno diritto a ricevere un'adeguata formazione, anche in forma congiunta, non inferiore a 24 ore annue, per lo sviluppo di conoscenze e competenze tecniche, specialistiche e trasversali.

2. Al fine di partecipare ai corsi di formazione, i rappresentanti dei lavoratori usufruiscono di permessi retribuiti secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo sono organizzati dalle università, dai centri di ricerca, dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori, dagli organismi paritetici, dagli enti bilaterali, dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'[articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), nonché da ulteriori soggetti formatori individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati anche attraverso i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'[articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

parte delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 7 nonché per coloro che partecipano agli organi societari **di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una** formazione, anche in forma congiunta, **di durata** non inferiore a **dieci** ore annue.

Soppresso

Soppresso

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati attraverso **gli enti bilaterali, il Fondo nuove competenze di cui all'[articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#)**, e i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'[articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

Art. 18.

(Diritto di ricorso a consulenti esterni)

1. I rappresentanti dei lavoratori che operano nelle commissioni di cui agli articoli 10 e 12 nonché coloro che partecipano agli organi societari ai sensi di quanto previsto nel capo II hanno

Soppresso

diritto di avvalersi della consulenza di esperti su argomenti specifici.

2. Le spese di consulenza sono sostenute dall'azienda, anche attraverso gli enti bilaterali, entro i limiti previsti dai contratti collettivi nazionali.

CAPO VII MECCANISMI PREMIALI

Art. 19.

(Agevolazioni fiscali per i lavoratori e per le imprese)

1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili le spese sostenute in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 7 nonché delle disposizioni per l'acquisto o per la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori dipendenti della società emittente il titolo o delle società controllanti, o da essa controllate o a essa collegate, per un importo annuo non superiore a 10.000 euro. Sono deducibili, altresì, i premi per l'innovazione e l'efficienza di cui all'articolo 10.

Soppresso

2. Le imprese che hanno adottato il piano di partecipazione finanziaria possono dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite di importo previsto dal comma 1, per ciascun lavoratore:

- a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai lavoratori per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;**
- b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale sono offerte per la sottoscrizione o la vendita ai lavoratori;**
- c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni o quote di**

capitale, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 2.

4. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di deposito del contratto, si applicano i seguenti benefici per le aziende:

a) ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

b) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui all'[articolo 2, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), e dello 0,30 per cento previsto dall'[articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#).

5. I benefici contributivi di cui al comma 4 sono riconosciuti a condizione che i contratti di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, unitamente ai piani di miglioramento e innovazione definiti dalle commissioni paritetiche cui i contratti fanno riferimento, siano depositati per via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente.

CAPO VIII

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PERMANENTE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

CAPO VII

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PERMANENTE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 20.

(Introduzione dell'articolo 17-bis della [legge 30 dicembre 1986, n. 936](#), concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)

1. Dopo l'[articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936](#), è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori) – 1. Presso il CNEL è istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.

2. La Commissione è composta da:

- a) un rappresentante del CNEL;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
- d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
- e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.

3. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione.

4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 13.

(Introduzione dell'articolo 17-bis della [legge 30 dicembre 1986, n. 936](#), concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)

1. Identico:

«Art. 17-bis. – (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori) – 1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

5. La Commissione nazionale permanente:

a) si pronuncia su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;

b) indica eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali, riferendo al Garante di cui all'articolo 21 sull'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite agli organismi paritetici;

c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;

d) redige ogni due anni una relazione nazionale sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;

f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici».

5. *Identico:*

a) si pronuncia **con parere non vincolante** su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;

b) **propone agli** organismi paritetici **eventuali misure correttive** nei casi di violazione delle norme procedurali **relative alla partecipazione dei lavoratori;**

c) *identica;*

d) redige ogni due anni una relazione, **a livello nazionale**, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e **finanziaria**, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;

f) *identica».*

6. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IX

GARANTE DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 21.

*(Istituzione del Garante della sostenibilità
sociale delle imprese)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Garante

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Soppresso

della sostenibilità sociale delle imprese, di seguito denominato «Garante».

2. La struttura e la composizione dell'ufficio del Garante sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Garante opera quale soggetto certificatore della condotta d'impresa responsabile delle società che, su base volontaria, si sottopongono alla valutazione, anche avvalendosi di modelli di sostenibilità sociale gestiti da soggetti indipendenti, al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto dei danni esterni derivanti dagli impatti negativi sui diritti umani e dagli impatti ambientali negativi nelle attività che svolgono, nelle loro filiazioni e nella catena del valore cui partecipano.

4. Ai fini del riconoscimento della sostenibilità sociale dell'impresa il Garante adotta modelli di valutazione che diano conto del contributo al raggiungimento degli obiettivi di benessere equo e sostenibile, come definiti dagli indicatori di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e che tengano conto dei seguenti fattori:

a) l'adozione o meno di strumenti di partecipazione dei lavoratori dipendenti all'impresa e la significatività degli stessi;

b) l'adozione di piani di azionariato;

c) l'adozione o meno dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati ai settori di riferimento e l'esistenza o meno di contrattazione aziendale o territoriale;

d) la tipologia, la quantità e la qualità dei piani formativi destinati ai lavoratori dipendenti.

5. Sulla base dei verbali di mancato accordo, delle comunicazioni annuali e delle segnalazioni ricevuti ai sensi dell'articolo 12, commi 3, 5 e 6, il Garante ha il compito di attivare, se ritenuto necessario sulla base di una valutazione dei documenti stessi, le verifiche per la certificazione della sostenibilità sociale delle imprese anche nel caso in cui esse non siano state richieste dall'impresa stessa.

6. Gli atti relativi alla valutazione di sostenibilità sociale delle imprese nonché la relativa certificazione con annesso giudizio sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Garante nonché in una sezione appositamente costituita nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definiti meccanismi premiali per le imprese che abbiano ricevuto una certificazione positiva ai sensi del presente articolo, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 19.

8. Il Garante trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti delle Camere nonché al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 14.

(Applicabilità alle società cooperative)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione **degli articoli 5 e 6**, valutati in **70** milioni di euro per l'anno **2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del **fondo di cui all'[articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)**.

2. Il fondo di cui all'[articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), è incrementato di **100.000 euro** per l'anno **2027**. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5 della presente legge.